



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica
DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell'AIA rilasciata alla YARA ITALIA S.p.A. di Ravenna - Procedimento ID 89/11326.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

ALL. PIC



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
YARA Italia S.p.A. di Ravenna**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Istanza di Modifica non Sostanziale al
Decreto autorizzativo DEC-MIN.220 del 12/12/2012**

*“creazione di un collegamento tra il circuito di depolveramento apparecchiature e i circuiti aria
provenienti dagli spherodizer dell’impianto NPK”
(id. MATTM-DVA 89/11326)*

Gestore	YARA Italia S.p.A.
Località	Ravenna
Gruppo Istruttore	Dott. Paolo Ceci (referente)
	Dott. Antonio Fardelli
	Prof. Antonio Mantovani
	Ing. Matteo Balboni (Regione Emilia Romagna)
	Dott.ssa Francesca Chemeri (ARPAE ex L.R. 13/2015)
	Dott. Gianni Gregorio (Comune di Ravenna)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC YARA Italia S.p.A. di Ravenna

Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 461 del 10/03/2021, che assegna l'istruttoria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della società YARA Italia S.p.A. relativamente all'installazione sita in Ravenna a:

- Dott. Paolo Ceci - Referente GI;
 - Dott. Antonio Fardelli;
 - Prof. Antonio Mantovani.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:
- Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna;
 - Dott.ssa Francesca Chemeri – ARPAE ex L.R. 13/2015;
 - Dott. Gianni Gregorio – Comune di Ravenna.
- Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. MATTM n. 23549 del 8/03/2021 avente ad oggetto “*Yara Italia S.p.A. sita nel comune di Ravenna – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - id 89/11326*”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC n. 426 del 8/03/2021, con cui, avviato e sospeso il procedimento, si trasmetteva la comunicazione del Gestore prot. 5/GM/rs del 22/02/2021 relativa alla creazione di un collegamento tra il circuito di depolveramento apparecchiature e i circuiti aria provenienti dagli *spherodizer* dell'impianto NPK; in particolare il Gestore dichiara che:
- la modifica proposta consentirà di migliorare l'operabilità e le condizioni dell'ambiente di lavoro (igiene ambientale) durante le campagne di produzione di formulati NPK particolarmente deliquescenti;
 - la modifica proposta si rende necessaria poiché nella produzione di formulati NPK alcune tipologie sono particolarmente deliquescenti (con bassa umidità critica relativa, perciò assorbono acqua dall'aria fino a sciogliersi) e questo, in alcune occasioni provoca



Commissione Istruttoria AIA-IPPC YARA Italia S.p.A. di Ravenna

intasamenti del filtro a maniche collegato alla rete di depolveramento delle apparecchiature di granulazione, con conseguenti problematiche di operabilità e di efficacia del filtro stesso e aggravio delle condizioni nell'ambiente di lavoro (igiene ambientale). Allo scopo di mitigare tali inconvenienti, il Gestore ha valutato di creare un collegamento tra il circuito di depolveramento delle apparecchiature e il circuito di aspirazione aria proveniente dagli *spherodizer*, consentendo un miglioramento delle condizioni di polverosità dell'ambiente

- a modifica avvenuta, saranno possibili i due assetti impiantistici seguenti:
 - “**assetto A**”, in cui i due circuiti sono mantenuti separati (stato attuale) – *camini E43-1 ed E43-5 operativi*;
 - “**assetto B**”, in cui il circuito di depolveramento apparecchiature viene collegato al circuito di aspirazione aria (*spherodizer*) – *camino E43-1 operativo e camino E43-5 non operativo*;
- in caso di marcia con “assetto B”, l'aria polverosa proveniente dal circuito di depolveramento apparecchiature non verrà trattata attraverso il filtro a maniche ed emessa dall'emissione E 43-5 (come avviene in caso di marcia con “assetto A” attuale), ma si unisce all'aria proveniente dagli *spherodizer* sottoponendosi allo stesso trattamento di abbattimento (cicloni e lavaggi a umido) emessa poi dall'emissione E 43-1;
- la portata trattata dal sistema di abbattimento (cicloni e lavaggio a umido E43-1) è uguale a quella trattata con “assetto A”, restando invariata.

Questo è possibile perché la portata dei ventilatori di aspirazione dagli *spherodizer* e del ventilatore dell'emissione E43-1 non viene modificata (i ventilatori sono già al loro livello massimo di prestazioni). E parallelamente i prodotti che presentano problematiche di elevata deliquescenza richiedono una quantità di aria aspirata dagli *spherodizer* minore rispetto alle altre tipologie di prodotti, consentendo così di unire i due circuiti di aspirazione come previsto nell'assetto B, pur garantendo gli attuali limiti di portata e inquinanti al punto di emissione E43-1.

- la modifica proposta non prevede una variazione nella geometria dei camini, né dei limiti di portata né della quantità degli inquinanti autorizzati dall'AIA vigente. In particolare, sarà garantito il rispetto dei limiti per E43-1 in entrambi gli assetti.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC YARA Italia S.p.A. di Ravenna

- durante le campagne di produzione di prodotti aventi caratteristiche di elevata deliquescenza e solo se si rendesse necessario per problematiche di igiene ambientale, si aprirà il collegamento tra il circuito della rete di depolveramento apparecchiature e il circuito aria proveniente dagli *spherodizer* (“assetto B”); i flussi si uniranno in un’unica corrente che verrà convogliata verso il punto di emissione E43-1 - per il quale restano invariati gli attuali limiti di portata e inquinanti - mentre il punto di emissione E43-5 risulterà temporaneamente a emissioni nulle (cioè spento);
 - per le tipologie di prodotti non aventi caratteristiche di elevata deliquescenza l’“assetto B” non è utilizzabile a causa della limitazione di portata di aspirazione degli *spherodizer*, anzi sarebbe controproducente in quanto una minore quantità di aria comprometterebbe la granulazione e l’essiccamento;
 - in caso di marcia d’impianto con “assetto A”, il quadro autorizzativo attuale relativamente alle emissioni in atmosfera risulta invariato; mentre con “assetto B” risulta ridotto della componente relativa al punto di emissione E43-5;
 - l’assetto di marcia da tenere, A o B, sarà valutato dal responsabile della gestione dell’impianto sulla base della tipologia di prodotto e nel caso si presentino problematiche di igiene ambientale o di operabilità e di efficacia al filtro del circuito depolveramento apparecchiature;
- Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. MATTM n. 27891 del 17/03/2021 avente ad oggetto “*Yara Italia S.p.A. sita nel comune di Ravenna – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale - id 89/11326*”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC n. 501 del 17/03/2021, con cui, riavviando il procedimento, ha confermato il corretto versamento della tariffa.
- Visto il Decreto di autorizzazione all’esercizio DEC-MIN-220 del 12/12/2012 e s.m.i. rilasciato alla YARA Italia S.p.A. per l’installazione sita in Ravenna.
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis).
- Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA: RI 15/03/2021, prot.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC YARA Italia S.p.A. di Ravenna

12460 del 16/03/2021 acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC n. 495 del 16/03/2021.

- Considerato che con note prott. MATTM n. M n. 23549 del 8/03/2021 e n. 27891 del 17/03/2021 il Ministero della Transizione Ecologica, ha tra l'altro comunicato l'avvenuto versamento di € 4.050,00, da parte del Gestore, in relazione al procedimento id. 89/11326.
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 17/03/2021 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 558 del 26/03/2021 comprendenti i relativi allegati circa l'approvazione.

il Gruppo Istruttore ritiene

- che la modifica proposta si configuri come “non sostanziale” in quanto non produce “*effetti negativi e significativi sull'ambiente*”, ed è pertanto accoglibile;
- che la tariffa istruttoria versata sia congrua;
- che la descrizione dell'installazione oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-220 del 12/12/2012 e s.m.i. debba intendersi conseguentemente aggiornata con le integrazioni e le modifiche illustrate nella comunicazione del gestore prot. 5/GM/rs del 22/02/2021.
- che gli elementi oggetto della modifica non sostanziale di cui al presente parere dovranno confluire nel procedimento di Riesame complessivo, e conseguentemente il Gestore dovrà integrare/modificare la documentazione, per l'applicazione delle BAT *Conclusions* di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2016/902/UE del 30/05/2016 relativa ai sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, disposto, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, con D.D. prot. DVA n. 191 del 29/05/2019;
- restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-220 del 12/12/2012 e s.m.i., rilasciato alla YARA Italia S.p.A. per l'installazione sita in Ravenna e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ogni altra prescrizione



Commissione Istruttoria AIA-IPPC YARA Italia S.p.A. di Ravenna

derivante da altri procedimenti autorizzativi che danno o hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- il Piano di Monitoraggio e Controllo, ove del caso, dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.